REGOLAMENTO (CEE) N. 1279/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1973

che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiera 1973/1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles,

visto il regolamento (CEE) n. 233/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali per il regime degli importi compensativi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 52 dell'atto di adesione [3], i prezzi del burro validi per la campagna lattiera 1973/1974 nei nuovi Stati membri sono stati fissati a un livello diverso dal prezzo d'intervento comune, e che tali differenze di prezzo devono essere compensate, in comformità all'articolo 55, paragrafo 2, dell'atto, con l'applicazione di importi compensativi ;

considerando che, per quanto riguarda la fissazione degli importi compensativi applicabili agli altri prodotti lattiero-caseari a decorrere dal primo ravvicinamento, si tiene conto, in conformità all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 233/73 e dal regolamento (CEE) n. 480/73, della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alle modalità di applicazione degli importi compensativi applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [4] nonché delle regole fissate all'articolo 52 dell'atto per il ravvicinamento dei prezzi ; che tuttavia, per i prodotti compresi nella voce 04.01 della tariffa doganale comune, per i quali è stato fissato l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento, conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, primo comma, quest'ultimo deve essere ormai diminuito di un sesto, conformemente al secondo comma della sopracitata disposizione ;

considerando che, a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, dell'atto, nessun importo compensativo viene istituito qualora l'applicazione delle suddette regole conduca ad un importo minimo ;

considerando che, per l'applicazione dei nuovi importi compensativi, restano in vigore le norme generali fissate dal regolamento (CEE) n. 233/73 e le modalità di applicazione di cui al regolamento (CEE) n. 480/73 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili durante la campagna lattiera 1973/1974, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, negli scambi tra i nuovi Stati membri e negli scambi tra questi ultimi e i paesi terzi, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

1. L'articolo 1 nonché l'allegato del regolamento (CEE) n. 480/73 sono soppressi.

2. All'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 480/73, l'importo di « 32 u.c./100 kg » è sostituito dall'importo di « 29,70 u.c./100 kg ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 28 del 1°. 2. 1973, pag. 37.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(4) GU n. L 53 del 26. 2. 1973, pag. 74.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:									
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:									
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto), e altri tipi di latte fermentati o acidificati:									
	— siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— superiore a 1%	—	0,71	3,97	0,51	3,77	0,20	3,26	0,71	3,97
	II. altri:	applicabili da:								
		Comunità originaria		Danimarca		Irlanda	Regno Unito			
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Irlanda	Paesi terzi	Paesi terzi	Comunità originaria	Danimarca	Irlanda	Paesi terzi
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	—	0,71	0,51	0,20	0,71	1,28	1,48	1,99	1,28

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.01 *(seguito)*	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %	—	0,29	1,61	0,21	1,53	—	1,32	0,29	1,61
	— superiore a 2 % e inferiore o uguale a 3 %	—	0,48	2,68	0,34	2,54	—	2,20	0,48	2,68
	— superiore a 3 % e inferiore o uguale a 4 %	—	0,71	3,97	0,51	3,77	0,20	3,26	0,71	3,97
	— superiore a 4 % e inferiore o uguale a 5 %	—	0,86	4,83	0,61	4,58	—	3,97	0,86	4,83
	— superiore a 5 %	—	1,06	5,91	0,76	5,61	—	4,85	1,06	5,91
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:									
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0,0549 (9)	0,1921 (9)	0,8108 (9)	0,1372 (9)	0,7559 (9)	0,0549 (9)	0,6187 (9)	0,1921 (9)	0,8108 (9)
	— non nominati	0,0549 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)	0,1372 (9)	1,0188 (9)	0,0549 (9)	0,8816 (9) (a)	0,1921 (9)	1,0737 (9)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:									
	A. senza aggiunta di zuccheri:									
	I. Siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1,5 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.02 *(seguito)*	A. — superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 25 %	—	0,1921 (9)	1,0737 (9)	0,1372 (9)	1,0188 (9)	0,0549 (9)	0,8816 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)
	— superiore a 25 % e inferiore o uguale a 27 %	—	4,99	27,92	3,56	26,49	1,43	22,93	4,99	27,92
	— superiore a 27 %	0,0549 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)	0,1372 (9)	1,0188 (9)	0,0549 (9)	0,8816 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 7 %	—	0,1921 (9)	1,0737 (9)	0,1372 (9)	1,0188 (9)	—	0,8816 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)
	— superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8 %	—	1,44	8,05	1,03	7,64	0,41	6,61	1,44	8,05
	— superiore a 8 %	0,0549 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)	0,1372 (9)	1,0188 (9)	0,0549 (9)	0,8816 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)
	B. con aggiunta di zuccheri:									
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:									
	a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » (1), in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno (2) (*)									
	1. superiore a 10 % e inferiore o uguale a 11 %	—	—	—	—	—	—	—	2,02	11,27
	2. superiore a 14,5 % e inferiore o uguale a 15,5 %	—	—	—	—	—	—	—	2,88	16,11
	3. superiore a 17 % e inferiore o uguale a 18 %	—	—	—	—	—	—	—	3,36	18,79
	4. superiore a 23 % e inferiore o uguale a 24 %	—	—	—	—	—	—	—	4,51	25,23

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) applicabili da: Comunità originaria negli scambi con: Danimarca	Comunità originaria negli scambi con: Irlanda	Comunità originaria negli scambi con: Regno Unito	Danimarca negli scambi con: Irlanda	Danimarca negli scambi con: Regno Unito	Danimarca negli scambi con: Paesi terzi	Irlanda negli scambi con: Regno Unito	Irlanda negli scambi con: Paesi terzi	Regno Unito negli scambi con: Paesi terzi
04.02 *(seguito)*	B. b) altri:									
	— siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1,5 %	—	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
	— superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 25 %	—	0,1921 (11)	1,0737 (11)	0,1372 (11)	1,0188 (11)	—	0,8816 (11)	0,1921 (11)	1,0737 (11)
	— superiore a 25 % e inferiore o uguale a 27 %	—	0,0499 (12) per kg	0,2792 (12) per kg	0,0356 (12) per kg	0,2649 (12) per kg	—	0,2293 (12) per kg	0,0499 (12) per kg	0,2792 (12) per kg
	— superiore a 27 %	0,0549	0,1921 (11)	1,0737 (11)	0,1372 (11)	1,0188 (11)	0,0549 (11)	0,8816 (11)	0,1921 (11)	1,0737 (11)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:									
	— siero di latte									
	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 8,5 %	—	0,1921 (11)	1,0737 (11)	0,1372 (11)	1,0188 (11)	0,0549 (11)	0,8816 (11)	0,1921 (11)	1,0737 (11)
	— superiore a 8,5 % e inferiore o uguale a 9,5 %	—	1,73 (13)	9,66 (13)	1,24 (13)	9,17 (13)	0,49 (13)	7,93 (13)	1,73 (13)	9,66 (13)
	— superiore a 9,5 %	0,0549	0,1921 (11)	1,0737 (11)	0,1372 (11)	1,0188 (11)	0,0549 (11)	0,8816 (11)	0,1921 (11)	1,0737 (11)
04.03	Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore a 80 %	0,0549 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)	0,1372 (9)	1,0188 (9)	0,0549 (9)	0,8816 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)
	— uguale o superiore a 80 % e inferiore a 82 %	4,39	15,37	85,90	10,98	81,51	4,39	70,53	15,37	85,90
	— uguale o superiore a 82 % e inferiore a 84 %	4,50	15,75	88,04	11,25	83,54	4,50	72,29	15,75	88,04
	— uguale o superiore a 84 %	0,0549 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)	0,1372 (9)	1,0188 (9)	0,0549 (9)	0,8816 (9)	0,1921 (9)	1,0737 (9)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.04	Formaggi e latticini:									
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:									
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (2) (*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II. altri	—	5,47	30,60	3,91	29,04	1,56	25,13	5,47	30,60
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	—	5,47	30,60	3,91	29,04	1,56	25,13	5,47	30,60
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:									
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette), per la vendita al minuto (7), di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanta secca (2):									
	a) inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	—	—	—	—	—	1,19	—	4,15	23,19
	b) inferiore o uguale a 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	—	—	—	—	—	1,21	—	4,23	23,62

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.04 *(seguito)*	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	—	—	—	—	—	1,32	—	4,61	25,77
	II. altri, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	—	2,42	13,53	1,73	12,84	0,69	11,11	2,42	13,53
	— uguale o superiore a 39 % e inferiore a 49 %	—	4,15	23,19	2,96	22,00	1,19	19,04	4,15	23,19
	— uguale o superiore a 49 %	—	5,99	33,50	4,28	31,79	1,71	27,51	5,99	33,50
	E. altri:									
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:									
	a) inferiore o uguale a 47 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore a 19 %:									
	— Pecorino	—	5,47	30,60	3,91	29,04	1,56	25,13	5,47	30,60
	— altri	—	4,11	22,98	2,94	21,81	1,17	18,87	4,11	22,98
	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:									
	1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	—	2,88	16,11	2,06	15,29	0,82	13,23	2,88	16,11
	— uguale o superiore a 39 %	—	5,47	30,60	3,91	29,04	1,56	25,13	5,47	30,60

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.04 *(seguito)*	2. Tilsit (2)	—	—	—	—	—	1,56	—	5,47	30,60
	3. Kashkaval (2)	—	—	—	—	—	1,56	—	5,47	30,60
	4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra (2)	—	—	—	—	—	1,56	—	5,47	30,60
	5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	—	2,88	16,11	2,06	15,29	0,82	13,23	2,88	16,11
	— uguale o superiore a 39 %	—	5,47	30,60	3,91	29,04	1,56	25,13	5,47	30,60
	c) superiore a 72 %, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	—	1,73	9,66	1,24	9,17	0,49	7,93	1,73	9,66
	— uguale o superiore a 39 % e inferiore a 59 %	—	3,65	20,40	2,61	19,36	1,04	16,75	3,65	20,40
	— uguale o superiore a 59 %	—	4,99	27,92	3,56	26,49	1,43	22,93	4,99	27,92
	II. non nominati:									
	a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 20 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— superiore a 20 % e inferiore o uguale a 27 %	—	3,07	17,18	2,19	16,30	0,88	14,11	3,07	17,18
	— superiore a 27 % e inferiore o uguale a 39 %	—	4,38	24,48	3,13	23,23	1,25	20,10	4,38	24,48

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.04 *(seguito)*	— superiore a 39% e inferiore o uguale a 44%	—	6,14	34,36	4,38	32,60	1,76	28,22	6,14	34,36
	— superiore a 44%	—	6,91	38,66	4,93	36,68	1,98	31,75	6,91	38,66
	b) altri	—	7,88	44,02	5,63	41,77	2,25	36,14	7,88	44,02
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:									
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:									
	II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:									
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Importi compensativi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, tra i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi								
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione, degli animali:									
	B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (8):									

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, tra i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi
23.07 *(seguito)*	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	1.	
	2.	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	—
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:	
	1.	
	2.	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	/14
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:	
	1.	
	2.	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %:	(15)
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	—

Note

(*) Appartengono a queste sottovoci i prodotti delle sottovoci 04.04 A I a) 1 e 2, 04.04 A I b) 1 aa) e bb) e 04.04 A I b) 2 della tariffa doganale comune.

(1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(5) È considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, tali prezzi essendo aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

(7) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle forme seguenti:

a) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali in materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):

— contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g, oppure

— di un contenuto netto non superiore a 56 g;

b) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto complessivo sia compreso tra 450 g e 1000 g;

c) in fette isolatamente imballate in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 g.

(8) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 17.05 A.

(9) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è pari all'importo indicato moltiplicato per il peso delle materie grasse lattiche contenuto in 100 kg di prodotto finito.

(10) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale, per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto, all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(11) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo indicato moltiplicato per il peso di materie grasse lattiche contenuto in 100 kg di prodotto finito;

b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(12) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo per kg indicato moltiplicato per il peso di latte e di crema contenuto in 100 kg di prodotto finito;

b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(13) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo indicato;

b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(14) L'importo compensativo applicabile a 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale all'importo compensativo o all'importo applicabile in virtù dell'importo compensativo di 100 kg di mais moltiplicato per il coefficiente 0,16.

([15]) L'importo compensativo applicabile a 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale all'importo compensativo o all'importo applicabile in virtù dell'importo compensativo di 100 kg di mais moltiplicato per il coefficiente 0,50.

(a) Per le esportazioni dell'Irlanda verso il Regno Unito di prodotti compresi in questa sottovoce, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 48 % e inferiore a 57 %, in recipienti metallici di un contenuto netto uguale o superiore a 45,460 litri (10 galloni) l'Irlanda concede un importo compensativo di 29,70 u.c./100 kg netto.

N.B. Per la classificazione dei prodotti secondo il tenore di materie grasse, il lattosio aggiunto, il tenore in peso delle materie grasse non lattiche, nonché le altre sostanze non lattiche (saccarosio, farina, ecc.) non sono da prendere in considerazione.

Gli importi che figurano nelle colonne « paesi terzi » sono dedotti dal prelievo e dalla restituzione all'esclusione dell'importo di compensazione riguardante la sottovoce 04.01 A II a) e applicabile al Regno Unito, che è aggiunto al prelievo e alla restituzione.